

Allegato n. 2  
Deliberazione n. 215  
Riunione del 31 MAG. 2017



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

# REGOLAMENTO ORGANICO

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

## PREMESSA

Il REGOLAMENTO ORGANICO, di seguito: R.O., detta le norme di attuazione dello statuto della FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO, di seguito: FITAV.

Le norme contenute nel R.O., stabilite per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della federazione, dei propri atleti e dei tesserati, non hanno potestà alcuna di sostituirsi allo statuto o di derogare ad esso.

I provvedimenti delle federazioni Internazionali:

- International Sport Shooting Federation, di seguito: ISSF;
  - European Shooting Confederation, di seguito: ESC;
  - Federation Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse, di seguito: FITASC;
- che abbiano rilevanza per l'ordinamento e l'attività della federazione, sono adottati con deliberazione del Consiglio Federale, di seguito: C.F.



## ARTICOLO 1 Costituzione

La FITAV è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI) ed è affiliata alle federazioni internazionali competenti.

## ARTICOLO 2 Durata e sede

La FITAV ha durata illimitata ed ha sede in Roma.

## ARTICOLO 3 Scopo

1. La FITAV, per attuare gli scopi di cui all'art. 3 dello statuto, si avvale della propria struttura centrale e territoriale e cura i rapporti con:
  - gli organi civili/militari dello stato e l'amministrazione scolastica;
  - le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
  - il comitato italiano paralimpico (CIP).
2. La FITAV ha carattere di ente apartitico ed aconfessionale.

## ARTICOLO 4 Bilanci

1. L'acquisizione di beni mobili ed immobili al patrimonio federale avviene con deliberazione del C.F., che autorizza il presidente della federazione a compiere le necessarie procedure.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato periodicamente dalla segreteria federale e vistato dal collegio dei revisori dei conti.

## ARTICOLO 5 Soggetti della federazione

1. E' soggetto della FITAV l'A.S. affiliata e il gruppo sportivo di cui all'art. 5, comma 5, dello statuto, che praticano l'attività sportiva nelle discipline previste dall'art. 1, comma 4, dello statuto.

La disponibilità del campo di tiro (art. 5, comma 10, lettera d dello Statuto) indicata dalla A.S. in sede di affiliazione/riaffiliazione deve essere esclusiva. Pertanto, laddove una A.S. ceda la disponibilità del campo di tiro ad altro soggetto, la predetta A.S. non potrà annoverare il predetto campo di tiro nel numero di quelli di propria disponibilità.

2. La società polisportiva, all'atto della richiesta di affiliazione, deve presentare lo specifico regolamento riguardante la disciplina sportiva del tiro a volo.
3. Con riferimento al disposto di cui all'art. 5, comma 8, dello statuto, nell'atto costitutivo dell'A.S. sono da indicare:
  - la denominazione sociale;
  - la sede legale;
  - i dati dei soci fondatori.

Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica.

Riguardo alla forma, la costituzione può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.

Inoltre per poter fruire delle agevolazioni concesse dalla legge devono essere recepite nello statuto le seguenti clausole:

- la denominazione;
- la sede legale;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'A.S.;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

*gm*

*g*

- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività alle cariche sociali;
  - l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  - le modalità di scioglimento dell'A.S.;
  - l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell' A.S..
4. Il C.F., previa valutazione della conformità dei documenti, delibera in ordine all'art. 14, comma 16, lettera e), dello statuto.

5. La domanda di adesione delle organizzazioni sportive degli enti pubblici, di cui all'art. 5, commi 3 e 4 dello statuto, redatta su carta intestata del richiedente, deve essere inviata direttamente alla FITAV. Ha validità per il solo anno sportivo corrispondente all'anno della richiesta.

Nella domanda l'organizzazione deve indicare:

- le generalità del dirigente legale rappresentante;
- l'impegno di osservare, senza riserve ed a tutti gli effetti per il periodo di adesione, lo statuto, i regolamenti della FITAV nonché ogni altra disposizione degli organi federali, e di collaborare nella prevenzione e nella repressione dell'uso di sostanze e metodi dopanti.

Per il versamento della quota annua di affiliazione e per la richiesta ed il rilascio della tessera federale si applicano le normative in vigore.

6. La fusione tra due o più A.S. deve essere approvata dal C.F..  
L'approvazione è condizione di efficacia della fusione e le delibere delle A.S. inerenti la fusione, devono espressamente prevedere, a conferma della loro efficacia l'approvazione del C.F.
7. Alla domanda di fusione, da rimettere al C.F. entro il 30 settembre, devono essere allegati, in copia autentica:
- i verbali delle assemblee delle A.S. che hanno deliberato la fusione;
  - l'atto costitutivo dell'A.S. che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'atto costitutivo e lo statuto restano quelli dell'A.S. incorporante;
  - l'elenco nominativo dei nuovi amministratori sociali.
8. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla FITAV l'A.S. che sorge dalla fusione, e ad essa sono attribuite:
- la qualifica superiore tra quelle riconosciute alle A.S. che hanno dato luogo alla fusione;
  - l'anzianità di affiliazione dell'A.S. affiliatasi per prima;
  - le tessere degli interessati alla fusione.
9. La A.S. che nasce dalla fusione rileva tutte le attività e passività della/e A.S. fusa/e.

10. La richiesta di concessione dell'aspettativa, di cui all'art. 5, comma 13, dello statuto, non esime l'A.S. dall'obbligo del pagamento della quota annua di affiliazione e dà diritto di richiedere le tessere per lo svolgimento dell'attività sportiva ufficiale.

## ARTICOLO 6 Tesserati

1. La tessera è l'unico documento comprovante l'appartenenza alla FITAV.  
La persona, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), dello statuto è soggetta all'assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti sancita dal decreto presidenza del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2010.
  2. Il rinnovo annuale della tessera alla FITAV dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, dello statuto, deve svolgersi, per l'atleta, il tecnico e l'ufficiale di gara, prima dell'inizio dell'attività sportiva, secondo le modalità stabilite annualmente dal C.F.
  3. L'età minima per il rilascio alla persona della tessera per lo svolgimento dell'attività didattica è al compimento dei sei anni e per quella sportiva al compimento dei tredici anni.
  4. Le tessere d'onore possono essere conferite, su proposta del Presidente federale, dall'Assemblea Nazionale per il quadriennio in corso e per quello successivo o, se specificamente precisato nelle delibere assembleari, a carattere vitalizio. Il Presidente federale o il Consiglio Federale possono conferire le tessere di benemerita con validità annuale.
  5. All'atto del primo tesseramento, compreso nell'arco dell'anno, l'interessato deve depositare agli atti della A.S.:
    - la dichiarazione incondizionata di accettazione delle norme di cui all'art. 5, comma 14, dello statuto FITAV;
    - il consenso in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196 del 30/06/2003.
  6. Il tesserato, ai sensi dell'art. 6, comma 15, dello statuto, al termine dell'anno solare, ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S..
  7. Il recesso dal vincolo è concesso all'atleta in qualunque periodo dell'anno, qualora:
    - comprovi il proprio cambiamento dal comune di residenza rispetto a quello indicato al momento del tesseramento;
    - venga meno una qualsiasi delle cause di cui all'art. 7, comma 2, dello statuto.
- In tali casi, il tesserato ha facoltà di trasferirsi ad altra A.S. previa comunicazione alla federazione e al competente organo territoriale, senza obbligo di pagare nuovamente la tessera federale.
8. L'atleta agonista è obbligato a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva federale del tiro a volo.
  9. L'accertamento avviene in occasione del primo tesseramento e deve essere ripetuto ogni anno contestualmente al rinnovo del tesseramento.

*EM*

*AT*

10. L'attività sportiva federale è suddivisa in:
  - A) attività agonistica: che è quella praticata dal "tiratore azzurro" e dal tiratore appartenente alle categorie "eccellenza" e "prima", per tale attività è obbligatorio il rilascio del certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica;
  - B) Attività non agonistica (amatoriale): che è quella praticata a qualsiasi livello dal tiratore non compreso nel capoverso precedente. I tesserati che svolgono la predetta attività non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.
11. La certificazione d'idoneità all'attività sportiva agonistica è tenuta agli atti dell'A.S. e deve essere conservata, nel rispetto delle normative di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 nr.196 riguardante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", per almeno 5 anni.
12. L'A.S. ha l'obbligo di informare immediatamente la federazione a mezzo lettera raccomandata della accertata inidoneità, anche se temporanea, all'attività agonistica di un proprio tiratore tesserato, a prescindere dalla categoria d'inquadramento ai fini della revoca, provvisoria o definitiva, del tesseramento.
13. La responsabilità per l'inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti ricade sul presidente dell'A.S. per la quale l'interessato è in possesso di tessera federale e comporta il suo deferimento al procuratore federale.

## **ARTICOLO 7**

### **Rinnovo di affiliazione e cessazione di appartenenza alla federazione**

1. Il rinnovo dell'affiliazione alla FITAV deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno con il versamento della quota deliberata dal C.F. sulla base della corrispondente categoria in cui l'A.S. è qualificata.
2. Effettuato il versamento, l'A.S. deve rimettere alla FITAV il modulo federale relativo al rinnovo di affiliazione vistato dal delegato regionale di pertinenza.
3. L' A.S. nell'impossibilità di eseguire il rinnovo dell'affiliazione nel termine prescritto può regolarizzare la propria posizione entro i successivi 90 (novanta) giorni.
4. La comunicazione della cessazione di appartenenza alla federazione per radiazione adottata dall'organo di giustizia competente, decorre dalla data di notifica all'A.S., da parte della segreteria federale con lettera raccomandata a.r.
5. Il segretario generale della federazione, inoltre, provvede a dare notizia della deliberazione di radiazione dell'A.S. agli organi nazionali e territoriali della FITAV, al CONI, alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva.

## **ARTICOLO 8**

### **Cessazione dell'appartenenza del tesserato alla federazione**

Con la cessazione del tesseramento per i motivi di cui all'art. 8 dello statuto l'interessato deve restituire la tessera alla FITAV tramite l' A.S. di appartenenza entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. In ogni caso, allo stesso è fatto divieto produrre, esibire o utilizzare la tessera anche al di fuori dell'ambito della federazione o, per motivi diversi dimostrare di appartenere alla FITAV.

## **ARTICOLO 9** **Diritti dell'affiliato e del tesserato**

La federazione garantisce al soggetto affiliato ed al tesserato i diritti e le altre forme di tutela previste dall'art. 9 dello statuto federale.

## **ARTICOLO 10** **Organi**

1. Gli organi, attraverso i quali la FITAV realizza le proprie finalità istituzionali, sono quelli indicati dallo statuto.
2. In relazione alla durata delle cariche federali, per quadriennio s'intende il periodo di tempo intercorrente tra la conclusione dei Giochi Olimpici e la conclusione dei successivi, secondo la cadenza quadriennale fissata dal CIO. Qualora per qualunque motivo, i Giochi Olimpici non dovessero aver luogo, le cariche decadono alla scadenza del mandato quadriennale.
3. Sono cariche federali, nazionali e territoriali – cui si accede per elezione o per nomina – quelle previste dall'art. 10, commi 1 e 2, dall'art. 24, dall'art. 25 e dall'art. 26 , dello statuto.  
Sono cariche sociali quelle cui si accede per elezione in Assemblea obbligatoria elettiva dell'A.S.D.

## **ARTICOLO 11** **Assemblea nazionale ordinaria**

1. Le linee programmatiche da svilupparsi ai fini di conseguire gli scopi istituzionali si possono dibattere ampiamente in assemblea attraverso:
  - gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - le mozioni eventualmente presentate da uno o più componenti dell'assemblea stessa mediante votazione a maggioranza dei voti, ove non sia specificatamente richiesta una diversa maggioranza.
2. L' A.S., che intende avanzare richiesta di inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, deve depositarla o farla pervenire alla federazione, a pena di inammissibilità, almeno 40 (quaranta) giorni prima dello svolgimento della stessa. Ogni argomento, di cui si richiede la trattazione, deve essere accompagnato da una breve relazione illustrativa. Il C.F. deciderà in merito. In caso di accoglimento della richiesta, la

Segreteria Generale provvederà a comunicare ai soggetti interessati gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno.

3. La stagione sportiva di cui all'art. 11, comma 5, dello statuto, corrisponde all'anno solare. La A.S., nel rilasciare la tessera al proprio tiratore, implicitamente conferma lo svolgimento della attività sportiva continuativa dell'A.S. stessa nel corso dell'anno, di cui all'art. 11 comma 5 dello Statuto.

Nel caso in cui la A.S. non svolga nel corso dell'anno alcuna attività sportiva, deve darne esplicita comunicazione alla FITAV.

4. Il Presidente della federazione, o l'eventuale vicario, presa visione del verbale della commissione verifica poteri, constatato il numero dei soggetti presenti o rappresentati in assemblea con diritto a voto in prima o seconda convocazione, dichiara la validità o meno della sua costituzione, in caso di validità procede secondo l'ordine del giorno dei lavori.
5. Qualora l'assemblea risulti non valida ai fini del quorum prestabilito, il presidente della FITAV la dichiara non aperta e convoca immediatamente il C.F. per le conseguenti decisioni.
6. La commissione verifica poteri, nominata dal C.F. ai sensi dell'art. 14, comma 16, lettera h), dello statuto, è organo permanente dell'assemblea:
  - esercita il controllo sulla regolarità di partecipazione alla stessa dei soggetti di cui all'art. 11, comma 2 dello Statuto;
  - redige apposito verbale sulle operazioni eseguite da rimettere al presidente dell'assemblea, per quanto di competenza.

All'atto della verifica, la commissione trattiene una parte della delega e pone un visto su quella da restituire al delegato.

7. Il presidente dell'assemblea:
  - assicura il buon andamento dei lavori e ne dichiara la chiusura;
  - osserva e fa osservare le norme di legge, del CONI, dello statuto e del presente regolamento;
  - pone in discussione gli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - concede la parola a chiunque degli aventi diritto di intervento ne abbia fatto richiesta, secondo l'ordine d'iscrizione;
  - precisa e formula le questioni da porsi ai voti;
  - comunica all'assemblea l'esito delle votazioni;
  - proclama gli eletti, attenendosi a quanto previsto dall'art. 14, comma 7, dello statuto.

Il Vice Presidente dell'Assemblea ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.

8. Il verbale dell'assemblea deve essere stilato entro 30 (trenta) giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato agli atti della FITAV e l'altro trasmesso al CONI.

*SM*

*A*

9. La commissione di scrutinio, eletta dall'assemblea, all'atto delle operazioni di voto, si insedia nella sala dell'elezione ove sono ubicate le cabine. I votanti sono suddivisi equanimemente nei seggi predisposti in numero tale da rendere il più possibile celeri le operazioni di voto. Successivamente il presidente o un componente la commissione:
- Consegna all'elettore le schede relative ad ogni singola votazione in programma, in precedenza autenticate dal presidente o da un proprio componente;
  - si assicura che:
    1. l'elettore si rechi nella cabina per compilare e piegare le schede;
    2. la scheda venga regolarmente deposta all'interno dell'urna;
  - apre l'urna ove sono depositate le schede, dopo aver accertato che tutti i presenti abbiano adempiuto al loro dovere di elettori;
  - esegue le operazioni di scrutinio, pubblicamente, con le modalità che ritiene più idonee, procedendo nel seguente ordine:
    - presidente;
    - consiglio federale in quota A.S.;
    - consiglio federale in rappresentanza atleti;
    - consiglio federale in rappresentanza tecnici;
    - presidente del collegio dei revisori dei conti.
  - comunica al presidente dell'assemblea i risultati di ogni singola elezione per la prescritta proclamazione;
  - firma i verbali di ogni scrutinio effettuato.
10. Il C.F. assume immediatamente i poteri statutari, appena eletto.

## **ARTICOLO 12**

### **Votazioni nelle assemblee**

1. Le modalità di votazione nell'assemblea nazionale - ordinaria o straordinaria – sono quelle indicate dall'art. 12 dello statuto.
2. La votazione che si svolge normalmente per alzata di mano richiede la controprova. Qualora l'assemblea, con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti, si opponga a tale sistema, si deve procedere a votazione per scrutinio segreto.
3. La votazione per appello nominale si svolge se richiesta da parte di una o più A.S. o da parte di uno o più delegati rappresentanti gli atleti o i tecnici. Qualora l'assemblea, con almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti, si opponga a tale richiesta, la votazione per appello nominale non può avvenire.

## **ARTICOLO 13**

### **Assemblea nazionale straordinaria**

*Am*

*Am*

1. La condizione prescritta dall'art. 13, comma 2, lettere b) e c), dello statuto, si intende realizzata quando perviene alla segreteria federale la raccomandata che determina il numero previsto per la richiesta di convocazione. Il termine massimo per la validità della richiesta è di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di spedizione della prima raccomandata.
2. Il C.F., ricorrendone i motivi, può convocare l'assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, purchè risultino distinti nella convocazione gli ordini del giorno, e previo accertamento del quorum richiesto dallo statuto, in prima e in seconda convocazione.

## **ARTICOLO 14** **Consiglio federale**

1. Il C.F. è l'organo che, unitamente al presidente, svolge il proprio mandato in forma collegiale, nel rispetto di ogni singola manifestazione di volontà dei propri componenti, nell'esclusivo interesse della FITAV e degli associati.

Ad esso sono riservati tutti i poteri, esclusi quelli espressamente rimessi dallo statuto alla competenza dell'assemblea nazionale, del presidente o di altri organi federali.

2. Il consigliere che non possa partecipare ad una o più riunioni del C.F. deve darne immediata comunicazione al presidente della federazione.
3. Qualora la richiesta di convocazione del C.F. venga presentata dalla maggioranza dei suoi componenti, deve essere specificatamente indicato l'argomento o gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

Il presidente, o in caso di sua assenza il vicepresidente vicario, è tenuto a convocare il C.F. nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta. La riunione deve aver luogo, al massimo entro i successivi 10 (dieci) giorni.

4. L'elezione del vicepresidente vicario e del secondo vicepresidente della FITAV in seno al C.F., avviene a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il più anziano di cariche federali nazionali ed in caso di ulteriore parità, precede il più anziano di età.

Per l'elezione dei due vicepresidenti, il collegio dei revisori dei conti si riunisce in commissione di scrutinio. Il collegio, dichiarata la regolarità delle operazioni di voto, ne rimette le risultanze al presidente per la proclamazione degli eletti.

5. Ogni atto del C.F. è emanato dal presidente e controfirmato dal segretario generale della federazione. E' ammessa la pubblicità, in sunto, degli atti nella forma e nella sostanza ritenute più idonee dalla segreteria federale.
6. La comunicazione di delega, di designazione ad un incarico, di nomina quale componente di una commissione federale e di quanto altro previsto in materia dalle norme statutarie, è formalizzata al domicilio del soggetto interessato mediante lettera del presidente della federazione o, su mandato di questi, del segretario generale.
7. Ogni componente il consiglio ha facoltà di far inserire argomenti all'ordine del giorno del C.F.,

purché la richiesta scritta pervenga al presidente prima della convocazione del consiglio stesso; ha, inoltre, facoltà di prendere visione dei documenti amministrativi e contabili, degli atti federali, e di quanto altro ritenga opportuno esaminare, previa apposita richiesta alla segreteria generale.

## **ARTICOLO 15**

### **Presidente**

1. Il Presidente, oltre ad avere la rappresentanza legale della FITAV, è anche rappresentante della federazione alle assemblee, ai congressi ed alle riunioni delle federazioni internazionali alle quali è affiliata.

Tale rappresentanza può essere delegata solo nominativamente.

2. Il presidente, alla prima riunione utile, riferisce al C.F. degli interventi da lui svolti in tali sedi.
3. Il provvedimento adottato dal presidente per adire le vie legali nell'interesse e per conto della federazione, deve essere autorizzato o, in caso d'urgenza, ratificato dal C.F..
4. Qualora entro i termini statutari non sia stata presentata alcuna candidatura per l'elezione del presidente, l'assemblea non può aver luogo.

In tal caso, il presidente deve convocare il C.F. entro il 20° (ventesimo) giorno utile precedente quello di svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva, ordinaria o straordinaria, per le conseguenti decisioni, previa comunicazione al CONI per gli eventuali provvedimenti di competenza.

## **ARTICOLO 16**

### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea e la sua elezione è demandata agli aventi diritto a voto di cui all'art. 11, comma 2, dello Statuto federale.
2. Nella dichiarazione di candidatura di presidente il collegio dei revisori dei conti, l'interessato deve specificare ai sensi dell'art. 16, comma 10, lettera b), dello statuto, a quale albo risulta iscritto.
3. I componenti effettivi del collegio hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni degli organi deliberanti della FITAV. In caso di assenza del collegio, ancorché sia stato regolarmente convocato, le deliberazioni adottate da tali organi sono valide ed efficaci. Il segretario della federazione deve comunque sottoporre al controllo del collegio le deliberazioni adottate in riunioni alle quali i componenti dello stesso non vi abbiano assistito.

## **ARTICOLO 17**

### **Principi generali di giustizia**

Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva di merito, fatto salvo il ricorso per motivi di legittimità al Collegio di Garanzia per lo Sport istituito presso il CONI.

La giustizia della FITAV è amministrata in base al Regolamento di Giustizia.

## **ARTICOLO 18**

### **Organi di giustizia**

1. Le decisioni degli organi di giustizia, centrali e territoriali, della FITAV hanno effetto nei confronti dell'A.S. e del tesserato, nonché in ogni ambito della struttura federale.

Sono organi del sistema di giustizia presso la FITAV:

- a) il Procuratore Federale;
  - b) il Tribunale Federale;
  - c) la Corte Federale di Appello;
  - d) i Giudici Sportivi Territoriali;
  - e) il Giudice Sportivo Nazionale;
  - f) la Corte Sportiva di Appello;
  - g) la Commissione Federale di Garanzia.
2. I componenti gli organi di giustizia sono nominati dal C.F. nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea nazionale elettiva quadriennale.
3. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo da parte di componenti gli organi di giustizia, questi vengono sostituiti dal C.F. entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento.

## **ARTICOLO 19**

### **Arbitrato Federale**

Gli affiliati e i tesserati della FITAV possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia, la risoluzione di controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi degli articoli 806 e ss. del c.p.c., che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali (art. 19 Statuto).

## **ARTICOLO 20**

### **Giudici Sportivi**

- 1) Il Giudice Sportivo Territoriale o Nazionale ha competenza per i procedimenti instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
- 2) Le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale o Nazionale sono appellabili dinanzi alla Corte Sportiva di Appello, ma sono provvisoriamente esecutive.

- 3) L'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo Nazionale e ai Giudici Sportivi Territoriali avviene secondo le modalità indicate dall'art. 42 e seguenti del Regolamento di Giustizia Federale.

## **ARTICOLO 21 Incompatibilità**

Il soggetto tesserato che ricopre cariche in seno alle federazioni o ad altri organismi sportivi internazionali operanti nell'ambito del tiro a volo, non incorre in alcuna incompatibilità.

### **Norma finale**

Il presente Regolamento organico entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI.